



COMUNE DI GENOVA

URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-118.0.0.-69

L'anno 2023 il giorno 01 del mese di Giugno il sottoscritto Berio Paolo in qualita' di dirigente di Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE PERCORSI DAL FUOCO NELL'ANNO 2022 ED APPROVAZIONE DELL'APPOSITA CARTOGRAFIA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000.

Adottata il 01/06/2023
Esecutiva dal 01/06/2023

| | |
|------------|-------------|
| 01/06/2023 | BERIO PAOLO |
|------------|-------------|

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-118.0.0.-69

OGGETTO CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE PERCORSI DAL FUOCO NELL'ANNO 2022 ED APPROVAZIONE DELL'APPOSITA CARTOGRAFIA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353;
- la legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 4;
- la legge Regionale 7 ottobre 2008, n. 35;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune che, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs n. 267/2000, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;

Premesso:

- che la Legge 21 novembre 2000 n. 353, "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*", contiene divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi e che, all'art. 10, comma 2, la stessa prevede l'obbligo per i Comuni di censire e aggiornare annualmente i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, oggi Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 del medesimo articolo, in particolare, l'obbligo di non modificare, per almeno quindici anni, la destinazione preesistente l'incendio delle zone boscate e dei pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;
- che l'art. 10 – comma 1 – della Legge n. 353/2000, stabilisce che: "*Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia*

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. [...]”;

- che il suddetto articolo stabilisce inoltre che l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto, per trenta giorni, all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni e che, decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

- che, inoltre, è ammessa la revisione degli elenchi, con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto;

- che la Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 4, all'art. 46, già stabiliva: “Tutte le zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere per almeno quindici anni una disciplina urbanistica che introduca uno sfruttamento edificatorio delle relative aree ovvero una loro maggiore potenzialità edificatoria rispetto a quella vigente al momento dell'incendio, fatta eccezione per i mutamenti di destinazione d'uso che si rendano necessari ai fini della realizzazione di: a) opere pubbliche o spazi pubblici; b) opere volte all'antincendio boschivo; c) impianti tecnologici, in condotta o in cavo, compresi quelli aerei, anche se realizzati da soggetti privati.”;

- che la Legge Regionale 7 ottobre 2008, n. 35 apporta modifiche all'art. 46 della Legge 22 gennaio 1999, n. 4, solo in riferimento all'attività venatoria, senza modificare alcun dispositivo inerente alle tematiche già fissate relativamente agli aspetti urbanistici;

- Rilevato:

- che i citati disposti legislativi, per l'approvazione della cartografia che riporta la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, prevedono che i relativi elaborati cartografici debbano essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni, e che, decorso tale termine, il Comune valuti le osservazioni presentate ed approvi, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

- che, con Determinazione Dirigenziale N. 2022_118.0.0._68 ad oggetto: Censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco ed approvazione dell'apposita cartografia relativa alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2021 sul territorio del comune di Genova e relativi elenchi nonché la cancellazione delle prescrizioni relative alle aree interessate dagli incendi avvenuti nell'anno 2006, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353/2000 e s.m.i., è stata approvata la cartografia relativa alle perimetrazioni delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2021 sul territorio comunale e che, con Determinazione Dirigenziale N. 2022_118.0.0._93, si è preso atto della mancata presentazione di osservazioni alle suddette perimetrazioni;

- che la Direzione Urbanistica ha provveduto ad aggiornare la cartografia relativa alla perimetrazione delle aree percorse dal fuoco dal 1° gennaio 2022, attraverso l'acquisizione dei perimetri geo-riferiti resi disponibili dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e presenti nel Sistema Informativo della Montagna (SIM);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che il suddetto sistema è stato predisposto a supporto dei soggetti istituzionali e dei Comuni per la realizzazione del catasto delle aree boscate percorse dal fuoco, al fine di verificare le perimetrazioni e di perfezionare l'elenco delle particelle catastali;
- che a seguito di quanto sopra si è provveduto ad aggiornare l'elenco delle particelle catastali interessate dagli incendi;
- che la stessa Direzione, conformemente a quanto si riscontra nell'allegata Relazione Illustrativa, ha predisposto le cartografie, i relativi volumi, nonché l'elenco delle particelle catastali delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2022;
- che, in particolare, come illustrato nell'allegata "Relazione metodologica e illustrativa", in considerazione dei diversi sistemi di rappresentazione, ovvero planimetrie catastali e cartografia tecnica regionale, si è ritenuto di non includere nell'elenco le particelle catastali interessate geometricamente da areali di dimensioni irrilevanti, ovvero inferiori ad un metro quadrato;
- che al fine di rendere meglio leggibile la perimetrazione di ciascuna area percorsa dal fuoco, è stato ritenuto opportuno allegare la documentazione resa disponibile dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, per gli incendi avvenuti nell'anno 2022, contenenti indicazioni catastali e perimetrazione della zona percorsa dall'incendio, assegnando a ciascun evento un numero progressivo, sulla base di un elenco progressivo predisposto dal Comune;
- che, trascorsi i termini temporali e con la conseguente decadenza dei vincoli di cui all'art. 10 comma 1 della legge n. 353 del 2000, è stato altresì redatto l'elenco delle aree, con la cancellazione delle prescrizioni, relative agli incendi del 2007, ai sensi del comma 2 della medesima legge;
- che, pertanto, è necessario stabilire che gli incendi avvenuti nel 2007, e rubricati dal Comune con i numeri progressivi dal 1067 al 1091, estremi compresi, non producono più vincoli all'uso del suolo che, quindi, non risulta più gravato da limitazioni, se non per effetto di eventuali altri incendi avvenuti in anni successivi;
- Considerato inoltre che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, la cartografia oggi predisposta riporta un aggiornamento con la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco nel 2022, oltre a quelle incendiate negli anni precedenti a partire dal 2007, e ne fissa la validità con l'impossibilità di effettuare variazioni agli strumenti urbanistici, per 15 anni dalla data dell'evento;
- Visti i seguenti elaborati grafici, ricognitivi e descrittivi, predisposti dalla Direzione Urbanistica, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituiti da:
 - Relazione metodologica e illustrativa;
 - n. 1 Volume contenente l'elenco degli incendi, da quello rubricato con il N° 1316 sino al N° 1333, relativo agli eventi verificatisi nell'anno 2022 (dal 1° febbraio al 12 settembre 2022), con allegati stralci catastali contenenti l'individuazione planimetrica degli incendi;
 - n. 37 planimetrie denominate "Cartografia relativa alle aree percorse dal fuoco", in scala 1:5000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- n. 1 album cartografico, in scala 1:1000, 1:2000, 1:5000 e 1:10.000, relativo agli incendi elencati dell'anno 2022, su base del Nuovo Catasto Terreni, con indicazione di Sezione, Foglio e Mappali interessati;

Dato atto:

- che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Paolo Berio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari e, conseguentemente, non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa previsto dal D. lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di approvare l'elenco e le planimetrie delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2022, che individuano le relative perimetrazioni, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353 del 21 novembre 2000, il tutto rappresentato nei seguenti elaborati:
 - Relazione metodologica e illustrativa;
 - N. 1 Volume contenente l'elenco degli incendi, da quello rubricato con il N° 1316 sino al N° 1333, relativo a eventi verificatisi nell'anno 2022, con allegati stralci catastali contenenti l'individuazione planimetrica;
 - N. 37 planimetrie denominate "Cartografia relativa alle aree percorse dal fuoco" in scala 1:5000;
 - N. 1 album cartografico in scala 1:1000, 1:2000, 1:5.000 e 1:10000, relativo agli incendi dell'anno 2022, su base Nuovo Catasto Terreni, con indicazione di Sezione, Foglio e Mappali interessati dagli incendi;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353, la cancellazione delle prescrizioni relative agli incendi avvenuti nell'anno 2007 e precisamente le limitazioni derivanti dagli incendi rubricati dal Comune con i numeri dal 1067 al 1091, estremi compresi;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, in forma integrale, comprensiva dei relativi allegati, all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente";
- 4) di disporre la pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e su una testata giornalistica locale.

Il Dirigente

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dott. Paolo Berio

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile